

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 MARZO 1998, N. 76, IN MATERIA DI CRITERI E
PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE
DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n.222;

Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n.664;

Visto l'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n.250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n.82;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Emana
il seguente regolamento:

ART.1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole da: << per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali.>> sono sostituite dalle seguenti: << per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222.>>;
- b) al comma 3, la parola: << metereologici >> è sostituita dalla seguente: << meteorologici>>;
- c) al comma 3, dopo le parole: <<di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42>> sono inserite le seguenti: <<e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222,>>;
- d) al comma 5, dopo le parole: <<alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili>> sono inserite le seguenti: <<ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222,>>;
- e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222, consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo intervento può essere presentata per una sola delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1.”;
- f) al comma 5-bis le parole: <<di cui ai commi 2, 3, 4 e 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1>>;
- g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall'attività ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento.>>;

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76)

1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: <<quattro quote uguali per le quattro tipologie>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque quote uguali per le cinque tipologie>>;
 - b) al comma 2, la parola: <<quattro>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi.>>;
 - d) al comma 5, le parole: <<tenendo conto della natura straordinaria, della necessità e dell'urgenza dei medesimi>> sono sostituite dalle seguenti: <<tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro.>>;
 - e) al comma 7, la parola: <<quattro>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, prima delle parole: <<Possono presentare domanda,>> sono inserite le seguenti: <<Per le categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5,>>;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<< 1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222, e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica. >>.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole: <<procede alla valutazione delle singole iniziative>> sono sostituite dalle seguenti: <<acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle commissioni di cui al comma 2.>>;
 - b) al comma 2 la parola: <<quattro>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>;
 - c) al comma 2, primo periodo, le parole: <<dell'amministrazione statale competente per materia>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2, commi

- 2, 3, 4, 5 e 5.1, siano in numero superiore a 1.000, è possibile istituire una o più commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero.>>;
- d) al comma 2, terzo periodo, le parole: <<dell'amministrazione statale competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle amministrazioni statali competenti>>.

ART. 5

(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole: <<in conformità al modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.>> sono sostituite dalle seguenti: <<in conformità ai modelli riportati nell'Allegato A, per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 e nell'Allegato A-bis per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.>>.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 4, secondo periodo le parole: <<ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<e, in aggiunta, la metà della quota del finanziamento eccedente i 30 mila euro.>> e la parola: <<lavori>> è sostituita dalla seguente: <<interventi>>;
- b) al comma 5, la parola: <<quattro>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>;
- c) al comma 5, le parole: <<da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti>> e le parole: <<un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia>> sono sostituite dalle seguenti: <<un rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia>>;
- d) al comma 6, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: <<Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamità naturali nonché per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformità e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.>>.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76)

1.All'articolo 8-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, le parole: <<I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori.>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'utilizzazione dei risparmi realizzati può essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori.>>.

ART. 8

(Disposizioni transitorie)

1.Per l'anno 2014 il termine per la presentazione delle istanze per la concessione del contributo otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, è differito al 15 dicembre 2014 limitatamente agli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico di proprietà dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART.9

(Integrazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

1. Dopo l'Allegato A è inserito il seguente:

“Allegato A-bis
(articolo 6, comma 1)

Modello di domanda

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa e il
monitoraggio
Servizio per le attività inerenti alle procedure di
utilizzo dell'otto per mille dell'IRPEF e per
gli interventi straordinari sul territorio
presso Ufficio accettazione corrispondenza
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 ROMA
PEC

(le indicazioni concernenti gli indirizzi di posta ordinaria e di posta elettronica certificata sono reperibili sul sito istituzionale)

OGGETTO: Richiesta di contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale per l'anno (specificare l'anno) per l'iniziativadi cui all'articolo 2, comma 5.1, del *D.P.R. n. 76 del 1998* (indicare sinteticamente il tipo di intervento e la localizzazione dello stesso)

Il sottoscritto, quale legale rappresentante di(indicare l'ente) chiede il contributo di euro a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10 marzo 1998, n.76

A tal fine dichiara quanto segue.

A. Soggetto richiedente

A.1 Denominazione

.....
.....
.....

A.2 codice fiscale.....

A.3 sede legale.....

A.4 telefono.....indirizzo di posta elettronica ordinaria/
certificatatelefono cellulare(facoltativo)

B. Intervento da realizzare

B.1 Descrizione (indicare sinteticamente il tipo di intervento e la localizzazione)

.....
.....

B.2 conformità dell'intervento alle disposizioni dettate dalla vigente normativa comunque connesse alla realizzazione dello stesso e impegno al rispetto delle prescrizioni normative nonché delle specifiche prescrizioni stabilite dalle Amministrazioni competenti durante l'esecuzione dell'iniziativa;

.....
.....

B.3 indicazione della situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'iniziativa.

.....
.....

B.4 l'intervento non è oggetto di altra linea di finanziamento ovvero la stessa non è sufficiente a coprire l'intero intervento (illustrare dettagliatamente il requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76);
.....
.....

C. Finanziamento

C.1 Importo richiesto a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale.....

C.2 l'Ente ha presentato precedenti richieste per assegnazione del contributo otto per mille
SI' NO
(in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)

C.3 l'Ente ha usufruito di precedenti assegnazioni del contributo suddetto SI'
NO
(in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)

C.4 nell'anno (indicare l'anno)..... per il medesimo bene SI'
NO
(in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva; in caso di risposta negativa specificare per quale intervento ha usufruito del contributo);

C.5 in caso di risposta positiva alla voce precedente, indicazione della complementarietà dell'intervento proposto con quello in precedenza finanziato SI'
NO
(in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)

C.6 dettagliata descrizione degli effetti prodotti dall'intervento già realizzato;

C.7 l'Ente ha usufruito di contributi o finanziamenti o ha ottenuto altri apporti per la stessa iniziativa
SI' NO
(in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)

C.8 a carico di pubbliche amministrazioni SI'
NO
(in caso di risposta positiva specificare il soggetto erogante e l'oggetto del contributo o finanziamento o apporto ottenuto)
a carico di soggetti privati
SI' NO
(in caso di risposta positiva specificare il soggetto erogante e l'oggetto del contributo o finanziamento o apporto ottenuto)

D. Responsabile tecnico per la gestione dell'intervento

D.1 Generalità

NomeCognome.....

Qualifica.....

telefono.....indirizzo di posta elettronica ordinaria/ certificata
.....telefono cellulare(facoltativo) fax(facoltativo)

D.2 Titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento

Il richiedente si impegna a rinunciare al contributo concesso a valere sulla quota dell'otto per mille ove l'intervento sia finanziato da diversa fonte.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato B di cui all'articolo 4, comma 2, D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76;

N.B.

L'istante può fare espresso riferimento alla documentazione a corredo di istanze già presentate nel biennio precedente per il medesimo intervento. In tale caso occorre unire alla domanda un'espressa dichiarazione firmata dal legale rappresentante che indichi l'anno di presentazione della precedente istanza e che attesti che la documentazione agli atti è ancora attuale. In caso di modifiche occorre allegare i relativi aggiornamenti."

2. Alla fine dell'Allegato B inserire il seguente punto:

"5. Interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. denominazione dell'immobile oggetto dell'intervento e codice di identificazione (codice M.I.U.R.);
2. indicazione dell'ente proprietario dell'immobile e della destinazione esclusiva all'istruzione scolastica (numero classi e numero alunni);
3. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento (*regione, provincia e comune*);
4. esistenza di vincoli: urbanistici, paesaggistici, di interesse storico artistico o di altra natura;
5. indicazione se l'immobile sia opera di autore non più vivente e se l'esecuzione dello stesso risalga ad oltre settanta anni, secondo l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
6. esposizione sintetica dello stato di fatto dell'immobile tramite elementi grafici, fotografici e descrittivi coerenti con gli elaborati progettuali prodotti;

7. indicazione di eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, ovvero di rischio di perdita o di deterioramento dell'immobile;
8. descrizione degli obiettivi dell'intervento;
9. indicazione del livello di progettazione (*preliminare, definitiva, esecutiva*) allegando il progetto comprensivo dei relativi elaborati grafici, nonché del computo metrico estimativo;
10. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione per tipologia di intervento e tempi di realizzazione (cronoprogramma) coerente con il livello di progettazione;
11. specificazione che il progetto costituisce/non costituisce il completamento dell'intervento o è parte di un lotto funzionale;
12. dichiarazione se per il medesimo intervento sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;
13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (*es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.*); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
14. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente) e suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF nelle principali voci di spesa previste (*es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.*); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA.

La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del(indicare l'ente) e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Ove quest'ultimo non sia un pubblico ufficiale o un dipendente della pubblica amministrazione, occorre indicare espressamente che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante ai sensi dell'articolo 38 del medesimo d.P.R. 445/2000."

Relazione illustrativa

Le modifiche al d.P.R.10 marzo 1998n.76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, già innovato con il d.P.R. n. 250 del 2002e con il d.P.R. n. 82 del 2013,si rendono necessarie per adeguare il regolamento ai mutamenti normativi intervenuti.

La recente legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 206, ha innovato la disciplina della destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale prevedendo, con la modifica dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, l'aggiunta alle quattro tipologie ivi previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali) di una quinta tipologia costituita da "ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica".

Si rappresentano di seguito le modifiche necessarie.

L'articolo 1 resta invariato.

L'articolo 2, comma 1,aggiunge,tra gli interventi straordinari ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale,quelli per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica circoscrivendone l'estensione agli edifici di proprietà dello Stato e degli enti locali territoriali, con esplicita inclusione degli immobili destinati ad uso scolastico di proprietà del Fondo edifici di culto,di cui all'articolo 56 della legge 222 del 1985, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno.

Nella formulazione dell'articolo 2, comma 3, relativo alle calamità naturali, è stata introdotta la modifica lessicale del termine " meteorologico" e, a fini di chiarezza e omogeneità di trattamento, è stata prevista l'inclusione, accanto agli interventi relativi ai beni culturali, di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.42 del 2004,degli interventi per gli edifici di proprietà pubblica e del FEC adibiti all'istruzione scolastica,qualora gli stessi siano danneggiati o distrutti dalla medesime tipologie di fenomeni riferibili alle calamità naturali.

Analogamente nell'articolo 2, comma 5, relativo alla conservazione dei beni culturali, sono stati inclusi gli immobili adibiti ad uso scolastico che presentino un particolare interesse storico artistico.

All'articolo 2, dopo il comma 5, è stato introdotto il comma 5.1, che disciplina le caratteristiche degli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, analogamente a quanto disposto dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 per le quattro categorie di intervento in precedenza

considerate e il comma 5.2. al fine di limitare la domanda riguardante un intervento ricadente in più tipologie ad una sola delle tipologie previste

L'articolo 2, commi 5 bis e 6, è stato adeguato includendo la nuova tipologia di intervento nelle relative disposizioni, specificando il principio della straordinarietà degli interventi ammessi da intendersi tali quando non sono compresi nella programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse e per l'edilizia scolastica in particolare quando non sono oggetto di altre linee di finanziamento o siano insufficienti a coprire l'intero intervento.

Analogamente i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 2-bis sono modificati sostituendo la parola "quattro" con la parola "cinque" in riferimento alle categorie ammesse a contributo.

Ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 2-bis è stato specificato ai fini del giudizio di valutazione sugli interventi e del conseguente piano di riparto che occorre tenere conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità, urgenza e della tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi, nonché di prevedere di concentrare le risorse per specifici interventi ove l'importo a disposizione delle stesse sia inferiore o uguale ad un milione di euro.

L'articolo 3 è stato modificato al comma 1 precisando che l'Allegato A costituisce modello di domanda per le categorie fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. È stato inserito il comma 1-bis introducendo un apposito modello di domanda (Allegato A-bis) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica" precisando che i soggetti abilitati a presentare istanza sono i Comuni le Province e le Pubbliche amministrazioni statali proprietarie di immobili adibiti all'istruzione scolastica.

L'articolo 5, comma 1, è stato modificato sostituendo le parole "procede alla valutazione" con la locuzione più precisa "acquisisce la valutazione sulle singole iniziative espressa dalle Commissioni di cui al comma 2" (Commissioni tecniche di valutazione degli interventi). Al comma 2, in luogo di quattro commissioni tecniche di valutazione ne sono state previste cinque, includendo il riferimento ai rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti. È stata inserita la possibilità di istituire ulteriori commissioni aggiuntive ove le domande presentate per una categoria siano superiori a 1000. Ciò al fine di poter rispettare i termini procedurali anche dovendo fronteggiare un numero molto elevato di domande (attualmente le domande si attestano su una media annua di 1500 per le quattro categorie classiche, senza tenere conto della previsione di una crescita esponenziale con l'introduzione della categoria dell'edilizia scolastica).

L'articolo 6, comma 1, è stato adeguato all'introduzione dell'Allegato A-bis per gli interventi della categoria "edilizia scolastica".

L'articolo 8, al comma 4, recepisce l'esigenza di chiarire le modalità di corresponsione del contributo, al comma 5, registra il cambiamento del numero delle tipologie di intervento che passano da quattro a cinque, includendo il riferimento ai rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti e, al comma 6, estende alla nuova categoria degli interventi sugli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica l'obbligo di presentare con la relazione conclusiva il certificato di collaudo delle opere ovvero il certificato di regolare esecuzione o la verifica di conformità nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

La modifica proposta all'articolo 8-ter, comma 3, consiste nel precisare che la procedura per l'utilizzazione dei risparmi sia effettuata entro un anno dalla conclusione dei

E' stato aggiunto l'Allegato A-bis, quale modello di domanda per l'accesso al contributo per la categoria dell'edilizia scolastica, conformato sulle specificità degli interventi medesimi.

E' stato alla fine dell'Allegato B incluso il punto 5 denominato "Interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica", concernenti gli elementi tecnici previsti specificatamente per la nuova categoria.

Sul testo proposto sono stati acquisiti i pareri della Camera dei Deputati in data 23 settembre 2014 e del Senato in data 1° ottobre 2014.

Il Senato ha raccomandato di prevedere un differimento dei termini di presentazione delle istanze relative all'edilizia scolastica per la sola annualità 2014 al fine di consentire l'accesso al contributo della nuova categoria anche per il corrente anno.

In accoglimento dell'osservazione è stata introdotta una disposizione transitoria che dispone il differimento del termine al 15 dicembre 2014 per la sola categoria dell'edilizia scolastica, fermo restando il termine ordinario del 30 settembre di ogni anno.

Con riguardo alla condizione posta dalla Camera dei Deputati e all'osservazione indicata dal Senato relativa alla necessità che sia assicurata priorità agli interventi destinati all'edilizia scolastica riguardanti gli immobili che insistono sul territorio nazionale, si rileva che la condizione attiene a modalità di individuazione dei parametri specifici di valutazione delle istanze per la scelta dell'assegnatario del contributo.

Infatti, posto che a norma dell'articolo 2, comma 7, del regolamento vigente, è previsto che, a cadenza annuale, con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze, la valutazione finale verrà effettuata in concreto sulla base delle istanze presentate.

Con riguardo alle osservazioni pervenute dal MIUR in ordine alla mancata inclusione nel testo delle indicazioni della VII^a Commissione Istruzione del Senato si fa presente che le indicazioni stesse non sono state riportate nel parere reso dalla V^a Commissione bilancio che aveva attivato in sede consultiva la VII^a commissione istruzione e pertanto non hanno costituito oggetto di esame ai fini del recepimento.

Nel merito si evidenzia comunque che per quanto riguarda *“la necessità di snellire la procedura, onde facilitare l'assegnazione di risorse assai urgenti per il comparto scolastico, sul modello di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 (“decreto del fare”)”* nonché di *“specificare che il livello di progettazione degli interventi deve essere almeno definitivo”* si è tenuto conto della necessità di garantire omogeneità di trattamento con le altre quattro categorie beneficiarie dell'otto per mille (fame nel mondo, assistenza ai rifugiati, conservazione beni culturali, calamità naturali) e che pertanto le attività procedimentali sono state trattate con modalità analoghe e complementari con le altre categorie ammesse.

Relativamente invece alla richiesta di valutare l'opportunità di *“ampliare il concetto di “straordinarietà” degli interventi, includendo anche quelli “urgenti e indifferibili” che, pur ricompresi in una precedente programmazione, non siano stati oggetto di altri finanziamenti pubblici, tanto più che l'atto già prevede l'inserimento di opere per le quali*

le risorse stanziare siano insufficienti a coprire l'intero intervento”, si rappresenta che la norma primaria di cui all’art. 48 della legge n. 222/1985 dispone: *Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, (otto per mille) sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari ...*”. Pertanto non è possibile ricomprendere gli eventi indifferibili e urgenti nella distribuzione delle quote dell’otto per mille, in quanto l’indifferibilità e l’urgenza possono riferirsi anche ad attività ordinarie; i casi che presentino situazioni di rischio o pericolo sopraggiunte sono già compresi nella norma regolamentare proposta, come si legge nell’art. 1, comma 1, lett.g) dello schema di decreto in esame.

Relazione tecnico finanziaria

Lo schema di d.P.R. modifica alcune norme del regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale emanato con il d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, già innovato con il d.P.R. n. 250 del 2002 e con il d.P.R. n. 82 del 2013, per adeguare il regolamento ai mutamenti normativi intervenuti con la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

L'articolo 1, comma 206, della citata legge di stabilità ha innovato la disciplina della destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale prevedendo, con la modifica dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, l'aggiunta, alle quattro tipologie ivi previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali) di una quinta tipologia costituita da "ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica".

Le modifiche si rendono necessarie per allineare le disposizioni regolamentari all'introduzione della nuova categoria dell' "edilizia scolastica".

Gli articoli 2 e 2-bis sono stati adeguati includendo la nuova tipologia di interventi nelle relative disposizioni.

L'articolo 3 è stato modificato al comma 1 precisando che l'Allegato A costituisce modello di domanda per le categorie fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. E' stato inserito il comma 1-bis introducendo un apposito modello di domanda (Allegato A-bis) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica precisando che i soggetti abilitati a presentare istanza sono i Comuni, le Province e le Pubbliche amministrazioni statali proprietarie di immobili adibiti all'istruzione scolastica.

In particolare, l'articolo 5, comma 2, prevede l'ampliamento del numero delle Commissioni di valutazione degli interventi, da quattro a cinque, per far fronte alla valutazione delle istanze relative alla nuova categoria di intervento. E' prevista altresì la possibilità di istituire ulteriori commissioni aggiuntive ove le domande presentate per una categoria siano superiori a 1000. Ciò al fine di poter rispettare i termini procedurali anche dovendo fronteggiare un numero molto elevato di domande (attualmente le domande si attestano su una media annua di 1500).

La modifica proposta all'articolo 8-ter, comma 3, consiste nel precisare che la procedura per l'utilizzazione dei risparmi sia effettuata entro un anno dalla conclusione dei lavori.

Al riguardo, si rappresenta che la partecipazione sia alle Commissioni di valutazione sia alle Commissioni di monitoraggio è gratuita e il funzionamento delle stesse non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto connessa agli obblighi d'ufficio previsti dalle competenze delle singole amministrazioni chiamate a comporre.

Il regolamento non comporta maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato rispetto a quelle già previste.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE.

Amministrazione proponente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Referente: Dipartimento coordinamento amministrativo
Referente ATN: Anna Gargano

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di provvedimento reca modifiche al d.P.R. 10 marzo 1998 n.76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, necessarie per adeguare il regolamento alle disposizioni della recente legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che, all'articolo 1, comma 206, ha innovato la disciplina della destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale prevedendo, con la modifica dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, l'aggiunta alle quattro tipologie ivi previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali) di una quinta tipologia costituita da "ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica".

L' intervento normativo assicura pertanto alla nuova categoria di beneficiari omogeneità di trattamento con le restanti tipologie.

Lo schema di provvedimento è coerente con il programma di Governo rientrando nelle attività di semplificazione e riassetto normativo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro della normativa ordinamentale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede".
- Legge 20 maggio 1985, n. 222 recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Legge 23 dicembre 1996, n. 664 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999", che all'articolo 3, comma 19, prevede l'emanazione di un regolamento con il quale stabilire i criteri e le procedure per l'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".

- Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n.250, recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 76 del 1998 recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n.82, recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 76 del 1998 recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”.
- Legge 27 dicembre 2013, n.147, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” articolo 1, comma 206 (Legge di stabilità 2014).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia direttamente riferite alle disposizioni dettate con il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali, né con altre disposizioni vigenti.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non incide sulle competenze degli enti locali e territoriali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e costituisce una chiara attuazione di semplificazione di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla medesima o analoga materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dal regolamento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

La specificità dell'intervento normativo previsto non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica dei riferimenti normativi contenuti nello schema di provvedimento normativo è stata effettuata con esito positivo.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni al DPR n. 76 del 1998. Si prevedono, infatti, modifiche di alcuni periodi e integrazioni di commi al solo fine di adeguare l'intero procedimento di concessione dei contributi all'introduzione della nuova categoria relativa all'edilizia scolastica.

I commi aggiuntivi sono contraddistinti con il numero del comma dopo il quale sono inseriti, con l'aggiunta dell'avverbio numerale latino pertinente (*bis,ter*); in caso d'integrale sostituzione i commi all'interno dell'articolo recano una propria numerazione progressiva.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel provvedimento proposto non sono ravvisabili effetti abrogativi impliciti.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme del regolamento non prevedono disposizioni che comportino un effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono nella materia oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe aperte.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo in esame non comporta l'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione proponente e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE:REGOLAMENTO RECANTECRITERI E PROCEDURE PER
L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE A NORMA DELLA LEGGE 20
MAGGIO 1985, N.222 .

Referente: Cons. Anna Gargano – Coordinatore dell'Ufficio per la concertazione
amministrativa e il monitoraggio – dr.ssa Anna Mariagrazia Crescenzi -
Coordinatore del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione
dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

L'intervento regolatorio intende modificare alcune norme del regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale emanato con il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni per allineare le disposizioni regolamentari al dettato della legge n.147 del 2013 che ha introdotto una nuova categoria beneficiaria della quota dell'otto per mille a gestione statale.

Infatti l'articolo 1, comma 206, della legge n.147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha innovato la disciplina della destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale prevedendo, con la modifica dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, l'aggiunta, alle quattro tipologie ivi previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali) di una quinta tipologia costituita da "ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica".

La modifica normativa richiede che si adegui di conseguenza il regolamento che definisce i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF statale, contenuto nel d.P.R. 10 marzo 1998 n.76, con l'inclusione delle modalità specifiche riferite alla nuova categoria dell'edilizia scolastica, al fine di assicurarne omogeneità di trattamento con le restanti tipologie.

Pertanto, l'intervento regolatorio introduce le modalità specifiche per disciplinare la nuova categoria dell'edilizia scolastica in aggiornamento del Regolamento 10 marzo 1998, n. 76.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Lo schema di regolamento è finalizzato a realizzare un intervento di integrazione della normativa senza il quale la previsione introdotta con la legge n.147 del 2013 non può trovare attuazione. La modifica assicura alla nuova categoria un trattamento omogeneo alle restanti.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

L'indicatore del grado di raggiungimento degli obiettivi sarà dato, sotto il profilo tecnico operativo, dall'effettivo conseguimento delle finalità di omogeneità di distribuzione della contribuzione tra le cinque tipologie di intervento ammesse.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti delle disposizioni contenute nel regolamento sono i Comuni, le Province e le amministrazioni statali che siano proprietarie di edifici ad uso scolastico.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Lo schema di regolamento è frutto di una procedura di consultazione condotta con le amministrazioni competenti in materia, svolta attraverso scambio di documentazione scritta, incontri con rappresentanti delle singole amministrazioni nel corso di apposite riunioni tecniche presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo. Lo schema, in particolare, è stato definito in sede di Tavolo tecnico tra le Amministrazioni competenti per materia (*Ministero degli affari esteri per la fame nel mondo; Dipartimento della protezione civile per le calamità naturali; Ministero dell'interno per assistenza ai rifugiati; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la conservazione dei beni culturali; Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'edilizia scolastica*).

Sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, pareri risultati favorevoli con osservazioni e condizioni integralmente recepite nel testo normativo. Per gli approfondimenti si rimanda alla relazione illustrativa.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

E' stata analizzata la valutazione dell'opzione di non intervento. Tuttavia si è acclarato che le modifiche fossero necessarie per adeguare le disposizioni regolamentari vigenti alla modifica normativa intercorsa che non avrebbe potuto trovare altrimenti attuazione.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non esistono opzioni alternative alla modifica del regolamento.

Gli effetti positivi dell'intervento regolatorio sono stati valutati nel corso dei lavori istruttori svolti con le amministrazioni competenti. Il metodo di analisi utilizzato si è concentrato sul confronto tra i principali costi e benefici rilevati nel caso di non intervento (opzione zero) rispetto alla situazione successiva all'intervento regolatorio (opzione scelta). Si rappresenta che l'opzione zero non avrebbe consentito l'omogeneità di trattamento della nuova categoria dell'edilizia scolastica e delle restanti tipologie (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali).

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

L'iniziativa regolatoria non comporta svantaggi. I vantaggi sono costituiti dal consentire l'attuazione dell'articolo 1, comma 206, della legge n.147 del 2013.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Non vi sono effetti che incidano sulle PMI.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento non introduce obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma si inserisce nel quadro degli obblighi informativi già previsti a carico delle quattro categorie beneficiarie alle quali si aggiunge quella oggetto di integrazione del provvedimento e che, quindi, sono confermati perché necessari alla trasparenza e alla sicurezza del procedimento.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Non si ravvisa alcun impatto diretto del regolamento sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività del paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio sono le amministrazioni competenti, nell'ambito di quanto già previsto dalla disciplina vigente.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Non sono previste particolari forme di pubblicità. E' prevista la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sul medesimo sito web saranno riportati i dati relativi alla procedura.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Le attività di controllo delle attività attuative sono eseguite con i mezzi ed il personale a disposizione del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo e non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

Il monitoraggio degli interventi ammessi a contributo è effettuato con l'ausilio di apposite Commissioni, la partecipazioni alle quali è gratuita e il cui funzionamento è connesso alle competenze delle singole amministrazioni chiamate a comporre.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non vi sono meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo sarà effettuata la prevista verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale, con particolare riguardo agli effetti di trasparenza, di semplificazione, di una equa ed omogenea distribuzione delle risorse e di una migliore gestione dei fondi.

Al termine della verifica si potrà valutare l'opportunità di una revisione della disciplina attraverso modifiche e integrazioni.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non trattasi di normativa di recepimento di direttive europee.



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2186/2014

2186/2014

Roma, addi

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
1656/2014, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**ADEGUAMENTO DEL D.PR. 76/1998
RECANTE CRITERI PER
L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA
OTTO PER MILLE DEVOLUTA ALLA
DIRETTA GESTIONE STATALE
PER INTRODUZIONE CATEGORIA
EDILIZIA SCOLASTICA**


Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.

Segretario Generale

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO
COORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO**
(.....)

ROMA

Numero 01656/2014 e data 28.08.14

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 28 agosto 2014

NUMERO AFFARE 01656/2014**OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento coordinamento amministrativo.

Adeguamento del D.P.R. 76/1998 recante criteri per l'utilizzazione della quota otto per mille devoluta alla diretta gestione statale per introduzione categoria edilizia scolastica;

LA SEZIONE

Vista la relazione del 12 agosto 2014, pervenuta il 13 agosto 2014, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito alla Adunanza del 28 agosto 2014 il relatore Presidente Franco Frattini;

Premesso:

L'Amministrazione riferisce che, a seguito della entrata in vigore

dell'art. 1 comma 206, della legge n. 147 del 2013, occorre prevedere una quinta tipologia di beneficiari ai fini della ripartizione dell'otto per mille dell'IRPEF.

Si tratta degli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti alla istruzione scolastica, di proprietà dello Stato (inclusi, se destinati all'uso scolastico, quelli di proprietà del Fondo edifici di culto) e degli enti territoriali.

Il provvedimento, che modifica ed integra il D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76, contiene otto articoli.

L'articolo 1 include tra le categorie di interventi ammessi a partecipare pro quota alla distribuzione dell'otto per mille IRPEF gli interventi – di natura straordinaria – su edifici pubblici ad uso scolastico, con un riferimento specifico – che integra l'art. 2 co 5 D.P.R. n. 76/1998 - e quelli che presentino un particolare interesse storico artistico, considerati nell'ambito della categoria “conservazione dei beni culturali” già esistente.

L'articolo 2 indica i criteri per la ammissibilità dell'intervento ed in particolare, oltre alla eccezionalità, necessità ed urgenza, il principio della concentrazione volto ad evitare la dispersione di risorse.

L'articolo 3 riguarda i moduli di domanda (Allegato A-BIS) per la nuova tipologia di interventi.

L'articolo 4 disciplina la valutazione e l'acquisizione dei pareri a tal fine occorrenti che apposite Commissioni tecniche predispongono in merito a ciascuna domanda.

L'articolo 5 introduce il riferimento al nuovo modello di domanda

ALLEGATO A - BIS.

L'articolo 6 detta regole per la corresponsione del contributo ammesso e per i collaudi degli interventi finanziati.

L'articolo 7 detta limiti temporali per le richieste di utilizzo dei risparmi di spesa.

L'articolo 8 introduce e regola il modello per la domanda, indicato come ALLEGATO A - BIS

Considerato:

Lo schema di regolamento in esame risponde alla esigenza di aggiornare le prescrizioni recate dal D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76 ed è dunque previsto, ai sensi dell'art. 3 comma 19 della legge 23 dicembre 1996 n. 664, che il provvedimento sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Il Collegio esprime perciò il presente parere allo stato degli atti sullo schema di regolamento, salvo l'ulteriore esame da parte del Consiglio di Stato nel caso fossero introdotte significative modificazioni sostanziali in esito alle pronunce parlamentari.

Il Collegio osserva, in via generale, che lo schema di regolamento stabilisce una nuova tipologia di intervento, relativa agli immobili adibiti all'istruzione scolastica, e che le disposizioni introdotte riguardano l'intero ambito dei suddetti immobili purchè di proprietà dello Stato o di enti territoriali.

Utili sono anche i richiami espliciti agli immobili scolastici di proprietà del fondo edifici di culto, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno, e agli immobili scolastici che, per le

caratteristiche di interesse storico e artistico, rientrano nell'ambito dei beni culturali, sicchè la conservazione di questa ultima "subtipologia" di immobili è inclusa nella tipologia "conservazione dei beni culturali" già considerata dal D.P.R. n. 76 del 1998 ai fini dell'otto per mille IRPEF.


Il Collegio non ha osservazioni di ordine sostanziale, laddove, sotto il piano formale, raccomanda che nel preambolo i riferimenti normativi siano elencati in ordine cronologico.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole ai sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

